

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE V CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico

Dr. Luigi Cavallo

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 58704 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 15 marzo 2022, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

Tra

Sig.ra [REDACTED] elettivamente domiciliato in Fara in Sabina, Via [REDACTED] presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti

OPPONENTE

E

[REDACTED] in persona del Presidente pro tempore Ing. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED] presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo



CONCLUSIONI

All'udienza del 15 marzo 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle proprie richieste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 14 luglio 2020, e con cui le era stato ingiunto di pagare, nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] la somma di euro 5.555,48, oltre interessi e spese.

Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, oltre che l'inesistenza della delibera di approvazione del bilancio societario 2017; contestava poi le risultanze del prodotto bilancio societario e le singole somme poste a suo carico.

Concludeva richiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità del decreto e, in via subordinata, la revoca dello stesso con rideterminazione delle somme dovute.

Si costituiva la [REDACTED] che contestava le eccezioni e deduzioni di controparte, confermando il credito vantato, in quanto certo, liquido ed esigibile.

Concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con provvedimento in data 31 marzo 2021, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva il termine di legge per introdurre la mediazione; con provvedimento in data 29 settembre 2021, il Giudice, preso atto che alcun procedimento di mediazione aveva avuto luogo, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.



La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15 marzo 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda azionata in sede monitoria, parte opposta ha rilevato che l'immobile di proprietà dell'opponente rientra nell'alveo del patrimonio immobiliare gestito dalla Cooperativa, che, nella gestione degli spazi di proprietà comune, assurge al ruolo di amministratore, con conseguente applicazione delle regole in tema di condominio, atteso anche il richiamo, nello Statuto e nel Regolamento, degli artt. 1117 e ss c.c.; l'opposta ha pertanto richiesto a controparte, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della somma dovuta, nella propria prospettazione, di quanto da quest'ultima dovuto, in quest'ottica, in relazione alle quote afferenti l'immobile di sua proprietà.

Ora, con il provvedimento in data 31 marzo 2021, il Giudice, avuto proprio riguardo alla circostanza che il credito dell'opposta derivasse dalla gestione dei beni comuni ex art. 1117 c.c., quale amministratrice degli stesso, come da Statuto, e rilevato che non risultava introdotta la mediazione ex art. 5, D.L.gvo 28/10, concedeva il termine di legge per l'introduzione della detta procedura fissando successiva udienza al 29 settembre 2021.

Alla detta udienza, entrambe le parti davano atto che nessuna procedura di mediazione era stata avviata.

Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta



instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (C.C. SS.UU. 19596/20).

Nel caso di specie, a fronte dell'illustrato provvedimento del Giudice in data 31 marzo 2021, con cui veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e contestualmente concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, parte opposta, su cui ricadeva il relativo onere, non si è attivata in tal senso; a ciò consegue, tenuto conto dei principi di cui alla giurisprudenza citata, che, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione, debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dalla detta parte con il ricorso in sede monitoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.

Le spese di lite, tenuto conto del rilievo d'ufficio circa la mancata introduzione della procedura di mediazione, vengono compensate per metà, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico dell'opposta ed in favore di parte opponente.

PQM

Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;



- II) Compensa per metà le spese di lite e condanna parte opposta al pagamento della rimanente metà in favore di parte opponente, metà liquidata in complessivi euro 1.550,00, di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 350,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma l'11 luglio 2022

IL GIUDICE

